



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Zanichelli	Presidente rel.
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice
Dott. Laura Galli	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **39/2015** promosso da:

**B.B.S. S.P.A.**

rappresentata e difesa gli Avv.ti **MATTEO LUIGI MARIA MENGONI, SERGIO FULCO E SIDO BONFATTI**

**RICORRENTE**

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata ex artt. 160, 161 l.fall. da **B.B.S. S.P.A.** in data 10 luglio 2015 ;  
rilevato che la ricorrente ha rispettato il termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta concordataria ed ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi imposti ex art. 161, 8 c. l.fall.;  
acquisito il parere del Pubblico Ministero;  
ritenuto che, in merito alla verifica del Tribunale sulla regolarità formale e sull'ammissibilità del piano concordatario, la proposta appare corrispondente a quanto prescritto dagli artt. 160 e ss. l.fall. come modificati dal dl n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012;  
ritenuto in particolare che, in ordine al requisito soggettivo, la ricorrente rientra nella categoria degli imprenditori commerciali richiamata dall'art. 160 l.fall.; la proposta di concordato inoltre risulta deliberata e sottoscritta secondo le modalità indicate dagli artt. 161, 152 l.fall.; per quanto riguarda il requisito oggettivo, dall'esame della documentazione contabile e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegate al ricorso si evidenzia lo stato di crisi economica e finanziaria in cui la proponente attualmente versa;  
considerato che, unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la ricorrente ha depositato - secondo quanto previsto dall'art. 161 l.fall.- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata, uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento



della proposta;

rilevato che, mediante l'esecuzione del piano concordatario fondato sulla continuità aziendale il proponente intende effettuare, con percentuali previste e nei tempi puntualmente descritti in ricorso e compatibili con la ragionevole durata del procedimento (nella specie: cinque anni):

1. il pagamento integrale delle spese prededucibili;
2. il pagamento integrale dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione nei limiti del valore dei beni con dilazione in parte entro il primo anno (con interessi legali) e in parte entro il secondo anno (con interessi al 4%);
3. il soddisfacimento dei creditori chirografari suddivisi in cinque classi nella misura del 95 (licenzianti strategici), del 55% (altri creditori strategici), del 20% (altri creditori italiani), del 10% (altri creditori stranieri), del 15% (banche);

ritenuto che la proposta concordataria appare idonea a garantire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, consentendo l'integrale soddisfacimento dei creditori muniti a vario titolo di privilegio, nonché il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari, senza alcuna alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

quanto alla dilazione dei privilegiati osserva il Tribunale che quella infrannuale è prevista dall'art. 186-bis l.fall. mentre si ritiene di dover prendere atto della giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 10112 e 20388 del 2014 e n. 17461 del 2015) secondo la quale è ugualmente consentita una moratoria ultrannuale a condizione che il creditore venga ammesso al voto per un importo pari alla perdita conseguente al ritardo; tuttavia tale presa d'atto non può spingersi fino al punto di dover accettare il principio, che sembra presente nella richiamata giurisprudenza, secondo cui l'entità del ritardo sarebbe discrezionalmente rimessa al debitore proponente; tale soluzione difficilmente può essere ritenuta accettabile in quanto si presta ad evidenti abusi; non si richiede infatti alcuna motivazione circa la necessità di un pagamento dilazionato e già questo è discutibile poichè sarebbe lecito attendersi che la dilazione oltre l'anno debba essere quantomeno motivata (e attestata) con la necessità di non gravare finanziariamente il piano e consentire la continuità aziendale così da dar modo al tribunale di valutare la legittimità del sacrificio imposto ai prelatori; inoltre la tesi della dilazione indiscriminata oltre l'anno dei privilegiati pone un ulteriore problema dato dall'esistenza del principio sancito dall'art. 160, comma 2 sull'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto, secondo la tesi prevalente, non si dovrebbero soddisfare i creditori di rango inferiore fino a quando non vengono soddisfatti quelli di rango superiore, per cui delle due l'una: o non si possono pagare i creditori fino a quando quelli con privilegio di rango superiore non vengono soddisfatti oppure si segue l'ordine dei pagamenti indicato nella proposta con il rischio che i creditori muniti di privilegio subiscano un trattamento peggiore; deve dunque ritenersi che la dilazione ultrannuale sia consentita solo laddove sia attestato che i tempi di pagamento ultrannuali non sono più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell'alternativa liquidatoria e nella fattispecie tale attestazione sussiste;

è opportuno precisare, al fine di evitare dubbi in occasione della votazione, che il Tribunale non condivide neppure il principio, pure affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale sarebbe l'entità della perdita subita per il ritardato pagamento ultrannuale a determinare la misura del voto; dalla disposizione di cui all'art. 177 l. fall. che prevede, nella seconda parte del comma 2, che "qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari" e al comma 3 che "I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito" non consegue certamente il principio dell'equivalenza tra ammontare del pregiudizio inteso come danno economico e voto, in quanto quest'ultimo è espresso per l'intero credito degradato al chirografo e non per la parte di questo che non trova soddisfacimento nella proposta; in realtà ciò che si desume dalla normativa citata è che il voto è parametrato a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell'ingresso del debitore nella procedura di concordato e che può essere pertanto oggetto di



modifica nella proposta; e allora, così come in caso di pagamento in percentuale del credito privilegiato il creditore vota per l'intera parte di credito degradata al chirografo, perché è quella parte nella sua interezza che può essere oggetto di pagamento parziale, mentre non vota per la parte in privilegio e coperta dal valore del bene, in quanto per questa non può che esservi prospettiva di pagamento integrale, alla stessa stregua il creditore privilegiato con privilegio capiente deve essere chiamato a votare per l'intero credito se la proposta prevede il suo pagamento oltre l'anno, in quanto è il regime giuridico dell'intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato; ne consegue altresì che se un credito privilegiato capiente viene soddisfatto in parte entro l'anno e in parte oltre tale termine l'entità del voto è parametrata alla parte dilazionata oltre l'anno, posto che la moratoria infrannuale non prevede il voto per espresso dettato legislativo;

considerato inoltre che la proposta di concordato preventivo come sopra formulata è accompagnata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 161, 3 c., l.fall, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3 c., l. d), l.fall., Dott. Alessandro Reborà, il quale, evidenziati i criteri applicati per la stesura della relazione, ha attestato sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati aziendali nonché la complessiva fattibilità del piano concordatario anche riferimento ai tempi di esecuzione e la convenienza rispetto alla procedura liquidatoria;

ritenuto che possa essere accolta la richiesta di accesso al ricorso a finanziamenti bancari tramite linee di credito autoliquidanti, in continuità con quelli accordati in via d'urgenza con provvedimento del 30.9.2015, incrementandone il limite fino a 3.500.000,00, essendone stata attestata la necessità e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori;

ritenuto, infine, che possa essere autorizzato lo scioglimento dei contratti di cui al dispositivo in quanto non funzionali alla continuità come delineata nel piano;

ritenuto pertanto che, all'esito delle verifiche effettuate, risulta provata nel caso in esame la sussistenza delle condizioni di legge a cui è subordinata l'ammissibilità del concordato preventivo;

ritenuto che, in merito a quanto previsto dall'art. 163, 2 c., n. 4, l.fall., la ricorrente debba depositare nei termini di legge una somma pari ad un terzo dell'importo complessivamente necessario per far fronte alle spese della procedura, con facoltà per il giudice delegato di disporre successive integrazioni al deposito nel corso della stessa procedura;

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 160, 161, 163 legge fallimentare;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **B.B.S. S.P.A.**;

**DELEGA**

alla procedura di concordato la **Dott.ssa Laura Galli**;

**NOMINA**

quale Commissario giudiziale **il Dott. Claudio Gandolfo**;

**AUTORIZZA**

Il ricorso a finanziamenti bancari fino alla concorrenza di € 3.500,00,00 mediante il ricorso a linee di credito autoliquidanti alle condizioni di cui alla domanda;

**AUTORIZZA**

lo scioglimento dei seguenti contratti:

- (a) contratto di conto corrente di corrispondenza *FLAT SME-ORDINARIO CLIENTELA* n. 000002905269, stipulato con Unicredit S.p.A. in data 22 gennaio 2014;
- (b) contratto quadro di affidamento a breve termine n. 00022/9000/00002742 e relativi atti integrativi nonché contratto di conto corrente n. 04615/0353/98230178 e connessi affidamenti per aperture di credito stipulati con Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. in data 21 ottobre 2014 e 24 ottobre 2014;
- (c) apertura di credito n. 000339071 del 29 ottobre 2014 stipulata con Banco Popolare Società Cooperativa e successive modifiche nonché contratti di conto corrente n. 00000000008103



dell'11 novembre 2014 e conto anticipi 0000000008104 del 28 aprile 2014 e successive integrazioni e servizio di incasso / portafoglio a valere sulla posizione 00000002695478;

- (d) servizio di incasso e accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero e servizio di incasso di crediti a mezzo supporti magnetici o flussi elettronici, di cui al portafoglio n. 200661, contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0021/580014, contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0021/23766 stipulati con stipulati con Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 17 marzo 2015.

**ORDINA**

la convocazione dei creditori per il giorno **20 aprile 2016, ore 11.00**, nonché la comunicazione agli stessi del presente provvedimento nei termini e secondo le modalità descritte dall'art. 171 l.fall., come modificato dal dl n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012;

**DISPONE**

che il ricorrente depositi presso la cancelleria di questo Tribunale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 135.000,00, con facoltà per il giudice delegato di disporre successive integrazioni al deposito nel corso della stessa procedura;

**ORDINA**

al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

**STABILISCE**

che l'autorizzazione di cui all'art. 167, 2 c., l.fall. non è dovuta per gli atti di valore inferiore ad € 10.000,00;

**MANDA**

al Cancelliere per la pubblicità di cui all'art. 166 l.fall., disponendo che il presente decreto sia pubblicato per estratto e per una sola volta sul quotidiano "Il Resto del Carlino", pagina di cronaca locale, e che il Commissario giudiziale notifichi ai sensi degli artt. 88 e 166 l.fall. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione nei pubblici registri.

Modena, 8 febbraio 2016

Il Presidente est.  
dott. Vittorio Zanichelli

